



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1476**

Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

# Indice

1. DDL S. 1476 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1476 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	35
1.3.1. Sedute .....	36
1.3.2. Resoconti sommari .....	37
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	38
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 26/09/2019 .....	39
1.4. Trattazione in consultiva .....	42
1.4.1. Sedute .....	43
1.4.2. Resoconti sommari .....	44
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) .....	45
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 193 (pom.) del 24/09/2019 .....	46
1.4.2.2. 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	52
1.4.2.2.1. 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 74 (ant.) del 24/09/2019 .....	53
1.4.2.2.2. 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 75 (pom.) del 24/09/2019 .....	57
1.4.2.2.3. 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 76 (ant.) del 25/09/2019 .....	59

## **1. DDL S. 1476 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1476  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

---

Iter

**26 settembre 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1476**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#), Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#), Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **101** del **3 settembre 2019**, G.U. n. 207 del 4 settembre 2019, scadenza il 03 novembre 2019.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **4 settembre 2019**; annunciato nella seduta n. 147 del 9 settembre 2019.

Classificazione TESEO

MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, TUTELA DEI LAVORATORI, LAVORO ATIPICO, IMPRESE, ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

**Articoli**

CONTRATTI DI LAVORO (Art.1), CONSEGNE (Art.1), CICLI E MOTOVEICOLI (Art.1), TELEMATICA (Art.1), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Art.1), RETRIBUZIONE (Art.1), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.1), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL ) (Art.1), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.1, 8, 11), OSSERVATORI (Art.1), INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 7), ANPAL SERVIZI SPA (Art.4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), ABROGAZIONE DI NORME (Art.4), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.5), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.5, 12), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.5), PROROGA DI TERMINI (Art.6), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.6), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Art.6), INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ( ISEE ) (Art.7), FONDI DI BILANCIO (Artt.8, 13,

15), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.8), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.8), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Artt.9, 10, 12), ZONE E AREE INDUSTRIALI (Artt.9, 10), SARDEGNA (Art.9), SICILIA (Art.9), ISERNIA (Art.10), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Artt.9, 10), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.11), IMPRESE INDUSTRIALI (Artt.11, 13), APPARECCHI ELETTRICI (Art.11), ACCORDI SINDACALI (Art.11), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.12, 13), COMANDO DI PERSONALE (Art.12), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.13), PREZZI (Art.13), INDUSTRIA SIDERURGICA (Art.14), ILVA SPA (Art.14), AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (Art.14), RESPONSABILITA' PENALE (Art.14), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Art.14), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.15), CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE (Art.15), INDUSTRIA EDILIZIA (Art.15), CREDITI (Art.15)

#### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite Sen. [Gianni Pietro Girotto \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 26 settembre 2019) .

#### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [10<sup>a</sup> \(Industria, commercio, turismo\)](#) e [11<sup>a</sup> \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 9 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 147 del 9 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1476

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1476

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
e dal **Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)  
e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti *riders*, lavoratori con disabilità, LSU (lavoratori socialmente utili)/LPU (lavoratori di pubblica utilità), lavoratori precari.

Il decreto contiene, inoltre, disposizioni per supportare l'attuazione del reddito di cittadinanza rimessa in gran parte all'INPS che quindi necessita, con urgenza, di rafforzare le proprie strutture amministrative.

Il provvedimento reca, altresì, disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.

Il presente decreto-legge si articola in 2 capi, il primo dedicato alle disposizioni in materia di tutela del lavoro e il secondo contenente disposizioni relative alle crisi aziendali e agli ammortizzatori sociali.

Di seguito si illustra nello specifico il contenuto dei singoli articoli.

#### CAPO I - TUTELA DEL LAVORO

##### ARTICOLI 1, 2 e 3 - *RIDERS*

L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, includendo le prestazioni che si svolgono attraverso il ricorso a piattaforme e sistemi di organizzazione delle prestazioni di lavoro sia digitali che non digitati (per esempio un sistema di smistamento di chiamate telefoniche) tra le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente, ai fini dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Sono altresì ampliate talune tutele in favore degli iscritti alla gestione separata tra le quali va evidenziata la revisione del requisito minimo di contribuzione - dai 3 mesi attuali a un solo mese - richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato, affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.

Al contempo, la proposta introduce una modifica della prestazione collegata alla degenza ospedaliera, prevedendo un aumento pari al 100 per cento di tale indennità; l'incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50 per cento di quello relativo alla degenza ospedaliera.

L'articolo aggiunge inoltre al capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, un capo *V-bis* dedicato alla « Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali », nel quale sono stabiliti livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro non subordinato - nelle attività di consegna di

beni per conto altrui - ovverosia su richiesta di un soggetto terzo in favore di un determinato destinatario (cliente) - in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a*), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme sia digitali che non digitali. Per quanto riguarda i « veicoli » si tratta sia di biciclette che di moto o motorini o simili con due o più ruote.

Tali lavoratori possono essere pagati - in misura non prevalente - in base alle consegne effettuate; viene inoltre lasciata all'autonomia negoziale la possibilità di definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Tra le disposizioni poste a tutela di detti lavoratori va menzionata la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, considerato che l'impresa che si avvale della piattaforma è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per la determinazione del premio INAIL, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale.

Le disposizioni di cui ai nuovi articoli 47-*bis* e 47-*ter* del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 si applicano dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'articolo 47-*quater* istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata - la cosiddetta « *dis-coll* » - possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

L'articolo 3 individua, infine, la copertura finanziaria.

#### ARTICOLO 4 - ANPAL SERVIZI

L'articolo 4 è volto a consentire alla società in *house* ANPAL Servizi Spa, di procedere a una modifica della composizione contrattuale del proprio organico (da lavoratori a tempo determinato e collaboratori a lavoratori a tempo indeterminato) nell'ambito della riorganizzazione in atto dei servizi per l'impiego, funzionale ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria. A tal fine la società *in house* procederà con un percorso di assunzioni a tempo indeterminato, al quale farà fronte con le risorse ordinariamente utilizzate per le spese di personale e con le ulteriori risorse assegnate dall'articolo in esame, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2019. Conseguentemente si dispone l'abrogazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva destinato un milione di euro alla stabilizzazione del personale a tempo determinato della società mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami. Le relative risorse, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, vengono aggiunte alle risorse già destinate all'ANPAL Servizi Spa, dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la precisazione che 10 milioni di euro sono destinati alle spese di funzionamento e un milione di euro alle ulteriori spese per il personale. Con quest'ultima precisazione si intende sottolineare, da un lato, che le spese di personale di ANPAL Servizi Spa non sono limitate dallo stanziamento in atto, dall'altro, che non vengono meno le risorse già utilizzate da ANPAL Servizi Spa per finanziare le spese di personale.

#### ARTICOLO 5 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede che: « In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto ».

La citata disposizione destina, pertanto, risorse finanziarie aggiuntive e straordinarie all'assunzione di personale dipendente chiamato ad attuare le nuove previsioni in tema di reddito di cittadinanza.

Il fabbisogno sostenibile dell'Istituto è pari a 28.770 unità di personale, di cui 21.304 unità di area C, nel rispetto dei limiti finanziari (« spesa massima sostenibile ») dell'ultima dotazione organica di cui alla determinazione presidenziale n. 59 del 2017.

Il presente articolo ridetermina i limiti della dotazione organica dell'INPS. Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione di n. 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, indetto con determinazione presidenziale 24 aprile 2018 n. 42, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale « Concorsi ed esami », il 27 aprile 2018, n. 34.

Le citate facoltà assunzionali straordinarie vanno a sommarsi alle seguenti assunzioni di personale di Area C:

- 962 unità, già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2017, e rimodulate a seguito di autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica del 10 aprile 2018;
- 256 unità, già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 dicembre 2018;
- 165 unità, di cui 27 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno 2017;
- 1500 unità, di cui 250 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno 2018, assumibili con decorrenza giuridica ed economica dal 15 novembre 2019;
- 437 unità di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate con decreto ministeriale 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, (cfr. nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 16900 del 12 marzo 2019);
- 266 unità calcolate sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019.

L'Istituto procederà, pertanto, ad assumere n. 4.589 unità di area C; l'attuale consistenza del personale di area C è pari a 18.345 unità; in seguito alle assunzioni e alle cessazioni che interverranno nel corso dell'anno la dotazione organica di area C verrebbe a determinarsi in 21.304 unità.

#### ARTICOLO 6 - LSU/LPU

L'articolo si riferisce alla proroga sia delle convenzioni sottoscritte annualmente - ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a), e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - da questo Ministero con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sia dei contratti a tempo determinato di cui beneficiano presso gli enti pubblici calabresi i lavoratori socialmente utili suindicati e i lavoratori di pubblica utilità, nell'ambito degli speciali programmi di stabilizzazione occupazionale per essi avviati.

La disposizione proposta, in primo luogo, ha l'obiettivo di evitare che nel corso dell'anno si determinino soluzioni di continuità nell'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili e delle retribuzioni ai lavoratori che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici calabresi. L'interruzione dell'erogazione di assegni e retribuzioni altrimenti si verificherebbe alla data del 31 ottobre 2019, con inevitabili conseguenze sul piano sociale e di ordine pubblico, data la vastità della platea interessata di circa 8.500 lavoratori (di cui 4.500 LSU del bacino a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione circa 4.000 tra LSU/LPU della Calabria).

Detti lavoratori sono impiegati presso gli enti utilizzatori/datori di lavoro in massima parte presso servizi essenziali dei comuni. Il fenomeno sul territorio riguarda complessivamente oltre 500 enti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna (di cui, circa 270 per i lavori socialmente utili e circa 235 per i contratti di lavoro a tempo determinato di LSU/LPU nel 2019).

In particolare, l'articolo, in relazione alle convenzioni LSU di cui al citato articolo 78, semplificherebbe notevolmente l'attività connessa alla gestione della platea poiché permetterebbe con un solo provvedimento amministrativo (decreto direttoriale) di disporre il pagamento degli assegni ai LLSUU per l'intero anno. Diversamente alla scadenza della proroga prevista (31 ottobre 2019) si dovrebbe precedere alla stipula di nuove convenzioni con le regioni per la copertura degli ultimi due mesi dell'anno e ciò - dati i tempi tecnici ineliminabili occorrenti e la coincidenza con gli adempimenti e i termini di chiusura dell'esercizio finanziario - potrebbe comportare il rischio che esse non si perfezionino in tempo utile. Rispetto all'attuazione dei processi di stabilizzazione presso gli enti pubblici calabresi, sul piano amministrativo, la proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2019 consentirebbe di semplificare detti processi permettendo il passaggio dei lavoratori interessati dal lavoro precario a tempo determinato - a quello stabile - a tempo indeterminato - scongiurando il ritorno dei medesimi allo stato di percettori di un semplice sussidio, alla scadenza del termine del 31 ottobre 2019. Ciò, peraltro, vanificando l'impegno anche di natura economica a valere sulle risorse statali, sinora profuso verso l'obiettivo della stabilizzazione.

#### ARTICOLO 7 - ISEE

Con la conversione del decreto-legge « crescita » è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i redditi e i patrimoni rilevanti nell'ISEE vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018). Inoltre, è stato genericamente disposta la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Appare necessario correggere tale disposizione anticipandone l'entrata in vigore: le norme vigenti, infatti, già avevano previsto una modifica dei riferimenti temporali dell'ISEE a decorrere dal 1° settembre e, in assenza del presente intervento normativo urgente, i riferimenti cambierebbero due volte nel giro di pochi mesi (settembre e gennaio); inoltre, poiché il decreto crescita ha modificato anche le scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi, posticipandole nell'anno già in corso al 30 novembre, la conseguenza sarebbe che per questi cittadini il reddito 2018 verrebbe dichiarato in sede ISEE prima di essere dichiarato ai fini fiscali.

Inoltre, appare opportuno delimitare, per mezzo di un apposito decreto, le modalità con cui i cittadini potranno aggiornare la propria situazione reddituale e fiscale a quella dell'anno precedente. Altrimenti si aprirebbe lo spazio a dichiarazioni non verificabili negli archivi dell'anagrafe tributaria (ad esempio, se un dato nucleo familiare decidesse di aggiornare nel gennaio 2020 i redditi e i patrimoni nell'ISEE al 2019, non sarebbe in alcun modo possibile controllare preventivamente quanto dichiarato).

Si ricorda che l'ISEE coinvolge circa cinque milioni di nuclei familiari, per oltre un quarto della popolazione italiana, e decine di migliaia di enti erogatori.

#### ARTICOLO 8 - FONDO DISABILI

L'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, destinato a concedere ai datori di lavoro, al ricorrere delle condizioni di cui, ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, un incentivo per le assunzioni delle persone con disabilità.

Il presente articolo aggiunge un comma all'articolo 13 al fine di consentire che il predetto Fondo possa essere alimentato anche da versamenti volontari da parte di soggetti privati, in un'ottica di solidarietà sociale.

Ciò nasce dall'esigenza avvertita dalla società civile di contribuire in modo concreto e tangibile all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, effettuando libere donazioni al predetto Fondo, destinato a erogare incentivi a quei datori di lavoro che assumono persone con disabilità anche gravi, che con maggiori difficoltà possono trovare una propria dimensione lavorativa. Pertanto la disposizione costituisce, per un verso un potenziale strumento nuovo di sostegno

incentivante all'occupazione di persone con disabilità e, per altro verso, una strumento di crescita sociale, in termini di cultura della solidarietà, coerentemente con il principio di sussidiarietà.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, vengano stabilite le modalità per il versamento delle donazioni all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

## CAPO II - CRISI AZIENDALI

### ARTICOLO 9 - SARDEGNA E SICILIA

Con il presente articolo si assegnano ulteriori risorse alla regione Sardegna ai fini della prosecuzione, entro l'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

Inoltre si aumentano, per l'anno 2019, le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto, nelle aree di crisi industriale complessa presenti nel territorio siciliano sono emerse ulteriori esigenze di tutela di particolari situazioni di crisi occupazionale, richiedenti il ricorso agli ammortizzatori sociali.

### ARTICOLO 10 - ISERNIA

L'articolo in argomento mira ad estendere le disposizioni contenute nell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di mobilità in deroga, per le aree di crisi industriale complessa della provincia di Isernia ai lavoratori che « alla data del 31 dicembre 2016 risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga », quindi ai 40 lavoratori dell'ex stabilimento di Isernia, che hanno terminato il trattamento di mobilità in deroga nel periodo antecedente il 22 novembre 2017, salvo che alcuni di questi lavoratori abbiano ottenuto l'accoglimento della propria istanza di reddito di cittadinanza, non cumulabile con detta mobilità.

### ARTICOLO 11 - ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'articolo propone un'agevolazione finalizzata a salvaguardare l'occupazione nelle grandi imprese con più unità produttive sul territorio nazionale, di cui almeno una sita in un'area di crisi industriale complessa. L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in caso di ricorso all'intervento dell'Integrazione salariale straordinaria, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) le imprese appartengono al settore della fabbricazione di elettrodomestici;
- b) hanno unità produttive nel territorio nazionale - di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa - e occupano più di 4000 lavoratori;
- c) abbiano stipulato un contratto di solidarietà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzato al mantenimento dell'occupazione tramite la riduzione concordata dell'orario di lavoro avviata nel corrente anno 2019 per almeno quindici mesi.

L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo verbale di accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da stipulare entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

La presente misura non può essere considerata come una forma di aiuto di Stato in quanto si inserisce in un programma di sostegno al reddito in favore dei lavoratori inseriti in un contratto di solidarietà che sono ritenuti in esubero e che rischierebbero - in assenza di detto sostegno - di essere espulsi dal posto di lavoro.

Il beneficio previsto non deve dunque essere letto come un finanziamento all'impresa, bensì come un sistema di tutela ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo ha una finalità sociale e non dà un vantaggio economico a imprese singole o gruppi di imprese; esso ha come principale obiettivo quello di evitare dispersioni occupazionali con gravi ripercussioni anche sulle aree geografiche interessate, parte delle quali si trova del Sud d'Italia, dove, come è noto, vi è un tenore di vita generalmente inferiore agli *standard* nazionali, come peraltro dimostrato dall'assegnazione di risorse dei fondi strutturali europei, da cui si evince che la media pro capite del Pil è inferiore al 75 per cento della media europea. Il comma 3 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### ARTICOLO 12 - POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA

La presente norma ha la finalità di potenziare temporaneamente il funzionamento della struttura di crisi preposta alla gestione dei « tavoli di crisi » istituiti ovvero istituendi presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'acquisizione di risorse specializzate, da destinare, fino al 31 dicembre 2021, allo studio di idonee soluzioni per risolvere le problematiche sottese ai tavoli stessi.

In particolare, si prevede che, all'unità di crisi, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, venga assegnato un contingente di personale, fino ad un massimo di 12 unità, munito di specifiche e necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di impresa.

Il citato personale di Area III del comparto funzioni centrali, potrà essere costituito da dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Infine, è previsto che il trattamento economico complessivo sia a carico dell'amministrazione di destinazione.

#### ARTICOLO 13 - FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante « Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra », i proventi delle aste delle quote CO2 sono raccolti dal Gestore Servizi Energetici - GSE, in quanto soggetto responsabile del collocamento, e da quest'ultimo trasferiti in apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati secondo quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo e da altre disposizioni in materia finanziaria e fiscale, introdotte con successivi decreti-legge (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205).

Al sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il 50 per cento delle risorse è destinato al « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato », mentre il rimanente 50 per cento è a sua volta suddiviso e assegnato nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi per la decarbonizzazione, e per il 30 per cento al Ministero dello sviluppo economico per interventi di promozione dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.

I proventi delle aste delle quote CO2 relative all'annualità 2018 già effettuate ammontano a circa 1.450 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai circa 550 milioni di euro relativi all'annualità 2017 e, pertanto, risulta un aumento del gettito per circa 900 milioni di euro.

Questa situazione di maggiori entrate continuerà anche per i prossimi anni, anche perché la politica della Commissione europea è quella di utilizzare i propri strumenti di gestione per far innalzare il costo delle quote per favorire gli interventi di decarbonizzazione.

Tuttavia, come anche riconosciuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le imprese italiane a forte consumo di energia risentono ormai da anni di una pesante distorsione del mercato interno dovuta alla mancata compensazione a livello nazionale dei costi indiretti delle stesse quote che vengono poi trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (*Carbon Leakage* indiretto).

Come è noto l'Italia attualmente non prevede alcuna forma di compensazione per i costi indiretti ingenerati dal trasferimento in bolletta del costo della CO<sub>2</sub>, mentre un numero considerevole di Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Belgio e Grecia si avvale, in taluni casi già dal 2013, di quanto previsto dalle linee guida sugli aiuti di Stato, adottate nel 2012 dalla Commissione europea, per compensare tali effetti negativi sulle proprie industrie nazionali.

La stessa Autorità garante rileva come: « la mancata successiva effettiva definizione in Italia di tali misure finanziarie compensative, a fronte del fatto che altri Stati membri - tra cui Germania, Inghilterra, Spagna e Olanda, hanno già adottato misure finanziarie ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della direttiva ETS - *Emission Trading System* (quindi consentendo alle imprese ubicate nei rispettivi territori, di beneficiare di aiuti finanziari *ad hoc* determinati sulla base dei criteri dettati dalla Commissione), determina una chiara distorsione della concorrenza nella forma di una differente implementazione della normativa ETS nei diversi Stati membri dell'Unione europea ed in particolare, per quanto di interesse dell'Autorità, un evidente svantaggio competitivo per le imprese italiane nei confronti dei concorrenti comunitari che beneficino di un programma di misure compensative predisposte dallo Stato membro nel cui territorio sono situati ».

Infatti, contrariamente ai costi diretti, non esiste un approccio armonizzato comune per il rimborso parziale dei costi indiretti: la compensazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri anche se soggetta alle verifiche di conformità alla disciplina degli aiuti di Stato nell'ETS. Attualmente, gli Stati membri potrebbero compensare nel 2018 fino all'80 per cento e nel 2019 fino al 75 per cento dei costi indiretti delle loro imprese eleggibili. Tale possibilità è esplicitamente prevista nelle direttive europee del settore.

Nel 2018, undici Stati membri e la Norvegia compensavano i costi indiretti, per il Lussemburgo e la Regione della Vallonia sono stati approvati gli schemi più recenti dalla Commissione UE, mentre recentemente Repubblica Ceca e Polonia hanno deciso che la compensazione inizi dal 2021.

La tabella seguente mostra la compensazione dei costi indiretti negli Stati membri per gli anni 2016 e 2017. A proposito della percentuale di incidenza sul totale delle entrate dalle aste, si ricorda che secondo la nuova direttiva ETS, gli Stati membri dovrebbero destinare a compensazione indiretta non più del 25 per cento del totale delle proprie entrate dalle aste.

Member State	Compensation paid for 2016 (€ million)	Auction revenues 2016 (€ million)	Percentage	Compensation paid for 2017 (€ million)	Auction revenues 2017 (€ million)	Percentage
Flanders	46.75	56.92	82.14%	31.72	76.14	41.67%
Netherlands	53.59	142.61	37.58%	36.9	190.71	19.35%
Germany	288.72	850.72	33.95%	202.21	1,146.82	17.63%
UK	19	424.33	4.48%	17.16	566.48	3.03%
Spain	71.44	369.46	19.34%	66.64*	493.55	13.50%
France	135.15	234.68	57.59%	98.73	313.40	31.50%
Slovakia	10	65.05	15.37%	10	87.06	11.49%
Finland	37.91	71.22	53.22%	26.75	95.26	28.08%
Latvia	1.04	11.5	8.70%	0.24	15.39	1.54%
Greece	12.4	148.05	8.38%	12.44	198.03	6.28%

Note: For Spain only the preliminary data is available, the final amount is expected to be slightly higher Source: ERCST elaborations on Member States reports on indirect costs compensation, 2019

Il fine della proposta normativa è pertanto di utilizzare parte delle risorse aggiuntive rispetto a un tetto

prestabilito di entrata, pari a 1.000 milioni di euro l'anno, fino a un massimo di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro all'anno per gli anni successivi, per accompagnare la trasformazione verso la decarbonizzazione delle imprese ad alta intensità elettrica. In particolare, la misura è destinata alle imprese, individuate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, quali appartenenti ai settori o ai sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di risocializzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

La norma istituisce un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato « Fondo per la transizione energetica nel settore industriale », nel quale far confluire le predette risorse, per essere poi riassegnate alle imprese in accordo alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata con direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, secondo i meccanismi previsti dalle citate linee guida della Commissione sugli aiuti di Stato in ETS.

Le modalità di alimentazione del Fondo sono demandate a uno o più decreti dei tre Ministeri interessati da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della disposizione. L'applicazione della norma sarà soggetta a notifica alla Commissione europea.

Un altro campo di intervento della norma è quello di evitare crisi occupazionali nelle aree dove in base al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la cui versione definitiva dovrà essere inviata alla Commissione europea entro il 2019, è prevista la chiusura delle centrali a carbone attualmente operanti. Si tratta delle centrali di Monfalcone, Brescia, Fusina, La Spezia, Bastardo, Torrevaldaliga Nord, Brindisi Sud, Fiumesanto e Sulcis. Nel corso delle riunioni tecniche tenutesi presso il Ministero dello sviluppo economico è emersa la viva preoccupazione da parte sindacale per il forte calo dell'occupazione determinato da tali chiusure, pur in presenza in alcuni casi di interventi di riconversione delle centrali con centrali a gas.

Occorre quindi promuovere progetti di riqualificazione e riconversione dell'occupazione locale, per evitare l'aggravarsi di crisi locali.

La possibilità di utilizzo dei proventi delle aste CO<sub>2</sub> per tali iniziative è espressamente prevista dalla citata direttiva 2003/87/CE (articolo 10, comma 3, lettera *k*) per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in coordinamento con le parti sociali.

Una quota di 20 milioni di euro annui, per un periodo dal 2020 fino al 2024, dei proventi verrebbe perciò destinata a un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico denominato « Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone », per finanziare tali interventi che possano garantire per il futuro il mantenimento dei livelli di occupazione locale.

#### ARTICOLO 14 - ILVA SPA

A seguito dell'intervento normativo recato dall'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la disposizione allo stato vigente di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, equipara, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), l'osservanza delle disposizioni contenute nel cosiddetto Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, come successivamente modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017, alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In altre parole, osservare correttamente le prescrizioni del Piano Ambientale equivale ad adottare, ed attuare efficacemente, i modelli di organizzazione e gestione previsti dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001 relativamente alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.

L'articolo in esame è volto a sostituire il riferimento all'A.I.A. con un più coerente riferimento al Piano Ambientale: dal momento che la disposizione, inizialmente, si riferisce alla « osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale », è bene che sia ai fini della valutazione delle condotte puntualmente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo (e non dell' A.I.A.) che operi il meccanismo di equivalenza tra, da un lato, l'osservanza dei precetti dettati dal citato Piano Ambientale e, dall'altro, l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La modifica al secondo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, contribuisce a esplicitare come le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma, altresì, poiché costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale.

Viene dunque operato un chiaro richiamo al cosiddetto principio di non contraddizione, principio comunque immanente all'ordinamento penalistico, riconducibile (tra gli altri) al disposto dell'articolo 51 del codice penale, ai sensi del quale: « l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità [...] ». Come evidente, detta disposizione esclude che l'esecuzione di una medesima condotta da parte di un soggetto possa essere, allo stesso tempo imposta dall'ordinamento giuridico per un verso e assoggettata a sanzione penale per altro verso.

Il richiamo a siffatta causa di giustificazione dell'illecito (o scriminante) è motivato dunque dalla esigenza di chiarire come tutto ciò che venga (correttamente) posto in essere in esecuzione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (tale essendo, nei fatti, la « veste giuridica » del Piano Ambientale di cui la norma tratta) non possa, proprio perché si tratta di doveri imposti da norma giuridica, dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto agente e, conseguentemente, non possa tradursi nell'assoggettamento del medesimo soggetto a regimi sanzionatori.

Infine, al terzo periodo dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 1 del 2015, ferma restando la previsione - introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - secondo cui la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere sino al 6 settembre 2019 (e non più come previsto precedentemente a detta novella legislativa, sino alla data di scadenza della autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, vale a dire - attualmente - sino al 23 agosto 2023, in virtù del combinato disposto dell'articolo 6, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20), si prevede che, per il solo affittuario o acquirente (e i soggetti da questi funzionalmente delegati), detta disciplina si applichi con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del più volte citato Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A, in amministrazione straordinaria, restando in ogni caso ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa eventualmente derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In altre parole, per quanto riguarda l'attuale gestore dello stabilimento, le condotte poste in essere in attuazione delle prescrizioni del Piano Ambientale non possono dar luogo a responsabilità penale o amministrativa del medesimo gestore (soggetto in capo al quale pende l'obbligo di adempiere a dette prescrizioni) sino alla scadenza del termine posto, dal Piano stesso, per il corretto e puntuale

completamento di ciascuna di tali prescrizioni che venga in rilievo con riferimento alle condotte materialmente poste in essere da parte del gestore o, nel caso in cui si tratti di una data precedente, sino alla scadenza del termine entro il quale il gestore medesimo si sia contrattualmente impegnato, nei confronti di ILVA S.p.A, in amministrazione straordinaria, a portare a termine il completamento della singola prescrizione.

Conseguentemente, le condotte che dovessero essere poste in essere da parte dell'attuale gestore, pur in esecuzione del predetto Piano Ambientale, successivamente alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso (o successivamente al decorso dei termini contrattualmente previsti, se più ravvicinati) per ogni singola prescrizione ivi prevista che venga in rilievo relativamente alle suddette condotte daranno luogo - se del caso - a responsabilità penale o amministrativa del gestore medesimo secondo quanto ordinariamente previsto dalle norme di riferimento e restando, comunque, ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa che dovesse scaturire dalla violazione di norme poste a presidio e a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

La disposizione interviene sull'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con le misure che saranno di seguito illustrate, la cui necessità ed urgenza è correlata all'esigenza di rendere immediatamente operativo il Fondo salva-opere previsto da tale disposizione normativa, allo scopo di evitare che i tempi di approvazione di una legge in via ordinaria impediscano, per molti degli imprenditori beneficiari delle risorse del Fondo, di fruirne tempestivamente.

Ciò potrebbe invero avere, con ogni evidenza, l'effetto di rendere praticamente inutile la tutela prevista, con conseguente sottoposizione dei beneficiari di tale risorse, a propria volta, a procedure di crisi (concordato, fallimento eccetera), con gravissime ricadute negative sull'occupazione e sulla prosecuzione dei lavori.

In questa prospettiva, l'articolo in esame prevede:

- alla lettera *a*), un intervento sul comma 1-*bis*, quarto periodo, dell'indicata previsione normativa, che si sostanzia nella sostituzione delle parole « di lavori » con quelle di « sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari », in questa parte non si va, sostanzialmente, a modificare l'ambito applicativo della disposizione sul piano soggettivo ma soltanto a chiarire lo stesso, onde evitare - di qui la necessità ed urgenza - che vengano esclusi dall'accesso alle risorse del Fondo soggetti come i fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale che sono coloro i quali hanno, secondo i dati raccolti, i crediti più risalenti e consistenti nelle recenti procedure di crisi che hanno riguardato alcuni tra i maggiori contraenti generali operanti in ambito nazionale;

- alla lettera *b*), un intervento sul comma 1-*ter*, quinto periodo, dell'indicata disposizione normativa, che prevede la sostituzione, nell'ottica di chiarire la portata della medesima disposizione, allo scopo di evitare incertezze nella fase applicativa e quindi ritardi nell'erogazione di risorse necessarie per scongiurare l'imminente crisi di alcune delle imprese beneficiarie, delle parole « del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale » con quelle « dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale »;

- alla lettera *c*), un intervento - caratterizzato da peculiare necessità ed urgenza - che sancisce, in favore delle imprese beneficiarie delle risorse del « Fondo salva-opere », anche in pendenza di controversie giurisdizionali, una deroga alla normativa in tema di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), consentendo alle medesime - che si trovano in una situazione di eccezionale crisi di liquidità dipendente da un prolungato inadempimento del committente o del contraente generale nei loro confronti - di accedere alle risorse anche a prescindere dalla regolarità di tale documentazione, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relazione tecnica

ARTICOLI 1, 2 E 3 - RIDERS

- Modifiche al decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 -

La proposta normativa all'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, novellando il comma 1 dell'articolo 2, aggiungendo all'articolo 2 l'articolo 2-*bis*, recante un ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata, nonché aggiungendo un ulteriore capo dopo il Capo V (Capo V-*bis*), in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali.

La modifica proposta al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, del d.lgs. n. 81/2015, intende meglio specificare la platea delle prestazioni di lavoro ai fini della applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, individuando quelle che si svolgono attraverso il ricorso a sistemi digitali tra quelle a carattere prevalentemente personale, continuative e la cui organizzazione è predisposta dal committente. La novella legislativa si rende necessaria per meglio individuare il campo di applicazione dell'articolo 2 del suddetto decreto legislativo, non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1, del sopra richiamato articolo 1, inserisce dopo l'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, l'articolo 2-*bis* che prevede, al comma 1, la revisione del requisito minimo di contribuzione - dai 3 mesi attuali ad 1 solo mese - richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.

Al contempo, la proposta normativa introduce al comma 2 una modifica della prestazione collegata alla degenza ospedaliera, prevedendo un aumento pari al 100% di tale indennità. Tale incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera.

Le stime degli oneri collegati ai punti sopraindicati sono state formulate sulla base dei dati osservati e consolidati nel corso del 2017 in relazione alla platea dei lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate: allo scopo di valutare l'incremento dei beneficiari derivante dal nuovo requisito di 1 mese di contribuzione si è tenuto conto della distribuzione degli iscritti in base ai mesi di contribuzione. Si specifica che nel corso del 2017 sono stati rilevati i seguenti beneficiari:

- circa 550 beneficiari di indennità di ricovero cui corrisponde una indennità media annua di circa 450 euro;
- circa 1.100 beneficiari di indennità di malattia cui corrisponde una indennità media annua di circa 510 euro;
- circa 6.000 beneficiari di indennità di maternità/paternità cui corrisponde una indennità media annua di circa 4.500 euro;
- circa 1.100 beneficiari di congedi parentali cui corrisponde una indennità media annua di circa 1.050 euro.

Sulla base delle distribuzioni dei contribuenti per mesi di iscrizione e di quanto rilevato negli archivi di Istituto, si è stimato:

- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di malattia con indennizzo minimo (pari al 4% del massimale contributivo/365 e in base a circa 24 gg di malattia);



- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di ricovero con indennizzo minimo (pari al 8% del massimale contributivo/365 e in base a circa 10 gg di ricovero);
- l'ampliamento del 30% dei percettori di indennità di maternità con una indennità media annua pari a 3.200 euro e di circa il 25% dei beneficiari dell'indennità per congedo parentale con una indennità media annua pari a 800 euro; tali importi medi sono stati valutati in considerazione di due mesi di contribuzione che riducono il reddito imponibile preso a base del calcolo come risulta dagli archivi di Istituto;
- i maggiori oneri per tutti i beneficiari (attuali e con eventuale ampliamento della platea) derivanti dalla maggiorazione del 100% delle indennità di ricovero e di malattia.

Di seguito lo sviluppo decennale delle principali componenti contabili; si precisa che gli oneri tengono conto non solo della nuova platea ma anche dei costi derivanti dal raddoppio delle indennità di malattia e di degenza per l'intero collettivo di beneficiari.

**Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**

Maggiori oneri per la riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese				Maggiori oneri per aumento del 100% dell'indennità di ricovero e malattia		Maggiori oneri complessivi
Indennità malattia	Indennità ricovero	Indennità di maternità	Congedo parentale	Indennità malattia	Indennità ricovero	Totale
Importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)						
2019	0,03	0,01	2,90	0,11	0,30	3,5
2020	0,06	0,02	5,85	0,21	0,61	7,0
2021	0,06	0,02	5,99	0,22	0,62	7,2
2022	0,06	0,02	6,09	0,22	0,63	7,3
2023	0,06	0,02	6,19	0,22	0,64	7,4
2024	0,07	0,02	6,28	0,23	0,65	7,5
2025	0,07	0,02	6,37	0,23	0,66	7,6
2026	0,07	0,02	6,45	0,23	0,67	7,7
2027	0,07	0,02	6,53	0,24	0,68	7,8
2028	0,07	0,02	6,61	0,24	0,68	7,9
2029	0,07	0,02	6,73	0,24	0,69	8,1

La modifica alla lettera c) è finalizzata a riorganizzare una particolare categoria di lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali - attualmente non inquadrati in una peculiare tipologia contrattuale - stabilendo livelli minimi di tutela. L'articolo 47-bis, recante lo scopo, l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova disciplina riveste un mero carattere descrittivo, poiché individua i destinatari della disposizione citata e, dunque, non comporta alcun onere.

Tra le tutele previste per tale categoria si evidenziano quelle afferenti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, descritte nell'articolo 47-ter.

Il comma 1 dell'art. 47-ter prevede la soggezione alla tutela assicurativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro riferite ad attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano attraverso piattaforme digitali.



Il premio di assicurazione è dovuto con le modalità di cui all'art. 41 del citato D.P.R. n.1124/1965 dal datore di lavoro, in base ai tassi di premio previsti per le attività svolte dalle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite da Inail.

Per la determinazione del premio, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale. Il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a euro 48,20, è annualmente rivalutata in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il premio assicurativo, determinato sulla base dei tassi delle tariffe Inail e della retribuzione giornaliera convenzionale, non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Il comma 2 della disposizione in esame, oltre agli oneri assicurativi, pone a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale, tutti gli adempimenti previsti dal citato T.U. n. 1124/1965, e il comma 3 quelli previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'onere per i premi assicurativi, nonché quello derivante dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, grava esclusivamente sulle imprese che, attraverso le piattaforme digitali, organizzano l'attività dei lavoratori impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano.

L'articolo 47-*quater* istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis*. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate al Centro di responsabilità del Ministero presso il quale l'osservatorio sarà istituito. Pertanto, la disposizione non comporta oneri, nuovi o diversi, a carico della finanza pubblica.

- Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 -

L'articolo 2 propone che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “dis-coll” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

In proposito è stata esaminata la distribuzione dei collaboratori iscritti in via esclusiva per mese di contribuzione attualmente destinatari della norma. Dall'analisi del collettivo si è stimato che la platea aggiuntiva sia pari ad ulteriori 5.200 beneficiari annui cui andrebbe corrisposta una indennità mensile di durata pari alla metà del periodo per cui si è contribuito e di importo medio di circa 690 euro.



<b>Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Maggiori oneri per: Requisito da 3 a 1 mesi per conseguimento dell'indennità dis coll</b>	
<b>Anno</b>	<b>Costo della prestazione</b>
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)
2019	1,8
2020	3,7
2021	3,7
2022	3,8
2023	3,9
2024	3,9
2025	4,0
2026	4,0
2027	4,1
2028	4,2
2029	4,2

Di seguito, il prospetto con evidenza degli oneri complessivi.

<b>Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata</b>	
<b>Anno</b>	<b>Costo della prestazione</b>
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)
2019	5,3
2020	10,7
2021	10,9
2022	11,1
2023	11,3
2024	11,4
2025	11,6
2026	11,7
2027	11,9
2028	12,1
2029	12,3

Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

- a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3



- milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
- b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

#### ARTICOLO 4 – ANPAL SERVIZI S.P.A.

La presente disposizione comporta oneri per 1 milione di euro alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di cui al comma 2, atteso che viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e le risorse stanziolate dalla disposizione abrogata, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, vengono destinate alle ulteriori spese di personale di Anpal servizi s.p.a..

Si conferma che l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 non reca pregiudizio alle attività programmate a legislazione vigente.

#### ARTICOLO 5 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS

L'art. 12, comma 6, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n.26/2019, ha assegnato all'INPS, a decorrere dal 2019, 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto.

Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione a regime, di n. 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, in corso di espletamento.

Le predette assunzioni, con contestuale incremento della dotazione organica, saranno effettuate con una tempistica compatibile con la disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie previste dalla norma in esame, tenuto conto delle riduzioni previste, per gli anni 2019 e 2020, dall'art. 10-bis, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 e, successivamente, dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art. 1, comma 250-ter, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.

#### ARTICOLO 6 -- LSU/LPU

L'articolo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici della Regione Calabria dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 7, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468) e di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) incentivati con le risorse statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della spesa già sostenuta, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 78 comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



La disposizione, pertanto, non comporta per il 2019 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e cioè del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Infatti, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi - oggetto delle convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di LSU (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e di lavoratori di pubblica utilità (ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) presso enti pubblici della Calabria che sono comunque compresi nei limiti dello stanziamento annuale (di 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del predetto Fondo.

#### ARTICOLO 7 – ISEE

Le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene infatti anticipata l'entrata in vigore dei modificati riferimenti temporali di redditi e patrimoni per tener conto delle nuove scadenze fiscali, al fine di evitare che tali riferimenti vengano modificati due volte nel volgere di pochissimo tempo: secondo le disposizioni previgenti, infatti, i riferimenti avrebbero dovuto già essere modificati al 1° settembre 2019. In realtà, possono immaginarsi risparmi, seppur non quantificabili, in termini di minori costi di intermediazione da parte dei CAF, evitando in tal modo il ripetersi di più dichiarazioni a fini ISEE dei medesimi soggetti nel giro di pochi mesi. Inoltre, l'ancoraggio a modalità estensive dell'ISEE corrente, con apposito decreto volto a regolare la possibilità di anticipare l'evidenziazione di redditi e patrimoni più recenti, fa potenzialmente salva la possibilità della dichiarazione ISEE precompilata sulla base dei dati già dichiarati al fisco. Come è noto, la pre-compilazione, oltre a semplificare gli adempimenti per i cittadini, ne migliora anche la *compliance*.

#### ARTICOLO 8 – FONDO DISABILI

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 sia alimentato da atti di liberalità provenienti da soggetti privati effettuati a titolo gratuito e per spirito di solidarietà sociale.

#### CAPO II – CRISI AZIENDALI

#### ARTICOLO 9 – SARDEGNA E SICILIA

Il comma 1 assegna ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro nell'anno 2019 alla Regione Sardegna ai fini della prosecuzione, entro l'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017. Si conferma che l'articolo serve a prorogare gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della Regione Sardegna per l'anno 2019, senza slittamento al 2020.



In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

La misura è finanziata dalle risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sardegna, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Il comma 2 destina ulteriori risorse alla Regione siciliana pari a 30 milioni di euro nell'anno 2019. All'onere derivante si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Si conferma che le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione in quanto lo stesso presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019, anche relativamente alla copertura della contribuzione figurativa.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività programmate, in quanto – come già detto – le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019.

#### **ARTICOLO 10 - ISERNIA**

L'articolo estende le disposizioni dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia - nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **ARTICOLO 11 - ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

L'articolo prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità lavorative e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di



solidarietà, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi.

Ai fini dell'individuazione della platea oggetto di valutazione sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali, n. 102688 del 14/2/2019 e n. 102828 del 12/3/2019.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS ha fornito distintamente per decreto e per singola unità produttiva la stima del contributo addizionale in esame. Tale contributo è stato calcolato per il decreto n. 102688, in cui sono presenti tutte le autorizzazioni, sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito di 1.643,24 euro.

Sul decreto n. 102828 la retribuzione media mensile differenziale di accredito utilizzata per il calcolo del contributo addizionale è pari a 1.469,64 euro e per le domande non ancora autorizzate si è ipotizzata l'aliquota contributiva massima del 15%. Si fa presente che, pur considerando le domande elaborate, i lavoratori risultano 2.590 e pertanto, rispetto al numero massimo di 3.783 previsto nel decreto, ne mancherebbero 1.193. Per tale ragione, è stata fatta una stima anche per i lavoratori mancanti usando l'aliquota massima (15%) e il periodo massimo (24 mesi).

Il numero medio di mesi di esonero distintamente per aliquota addizionale e per decreto sono riportati nella seguente tabella:

**Numero medio mesi di  
esonero del contributo  
addizionale CIGS**

	N° decreto	
	102828	102688
9%	0,0	11,3
12%	8,0	7,9
15%	18,8	5,5

Il dato fornito è stato aggiornato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 9 aprile 2019. Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame distintamente per gli anni 2019 e 2020 e per singolo decreto:



**Onere derivante dall'esonero contributi del  
contributo addizionale CIGS per la aziende di  
cui ai decreti 102828 1e 102688**

(Importi in milioni di euro)

	N° decreto		
	102828	102688	Totale
2019	10,0	0,8	10,8
2020	6,9	0,1	7,0

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo in esame è quindi complessivamente pari a 16,9 milioni di euro in quanto solo nel caso del decreto 102828 l'impresa considerata (Whirpool Emca) ha un organico superiore alle 4.000 unità. Nel caso del decreto 102688 il costo è di 900.00, 00 euro, ma l'impresa considerata (Whirpool Italia) ha circa 400 dipendenti e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

Agli oneri descritti, dunque, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività già programmate a legislazione vigente e che le fonti di copertura indicate presentano la necessaria disponibilità.



**ARTICOLO 12 – POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA**

Si illustrano di seguito i costi complessivi a carico dell'Amministrazione di destinazione per le fasce economiche dei funzionari di Area III, ai sensi del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018:

LIVELLI RETRIBUTIVI							
AREA + FASCIA	VECCHIA CLASSIFIC.	STIP+IIS PER 13 MENSILITA'	IVC 2019	IND.AMM. MISE	TOTALE LORDO	ONERI AMM.NE 38,38%	TOTALE AL LORDO ONERI RIFLESSI
TERZA AREA - FASCIA 7		34.933,69	244,53	3.930,00	39.108,22	15.009,73	54.117,95
TERZA AREA - FASCIA 6		32.899,76	230,36	3.930,00	37.060,11	14.223,67	51.283,78
TERZA AREA - FASCIA 5	C3s	30.820,48	216,80	3.930,00	34.966,28	13.420,06	48.386,34
TERZA AREA - FASCIA 4	C3	28.945,41	202,67	3.930,00	33.078,08	12.695,37	45.773,45
TERZA AREA - FASCIA 3	C2	26.259,61	184,47	3.526,92	29.971,00	11.502,87	41.473,87
TERZA AREA - FASCIA 2	C1s	24.997,49	174,06	3.136,92	28.309,39	10.865,14	39.174,53
TERZA AREA - FASCIA 1	C1	24.749,43	169,00	3.136,92	27.455,35	10.537,36	37.992,71

Stimando, quindi, prudenzialmente il costo medio di un'unità di Area III in circa 45.000 Euro annui, il costo annuo complessivo per 12 funzionari può essere determinato in 540.000 Euro.

Per il 2019, entrando la disposizione in vigore solo nel terzo quadrimestre, la spesa massima non potrebbe comunque superare i 180.000 Euro.

Al relativo onere per il 2019 si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai Fondi di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che sono stati acquisiti definitivamente al bilancio dello Stato e che presentano la necessaria disponibilità; mentre, per gli anni 2020-2021, mediante definanziamento del Fondo per il commercio equo solidale, che presenta uno stanziamento pari ad un milione di euro all'anno.

**ARTICOLO 13 – FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE**

La norma destina ai due nuovi Fondi una quota, comunque contingentata entro un valore massimo rispettivamente di 100 milioni per il 2020 e di 150 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2021 e di 20 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, delle maggiori entrate che deriveranno nei prossimi anni dalle aste CO2 in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse.

Infatti, già dal 2019, sulla base dei proventi derivanti dalle aste 2018 pari a 1452 milioni di euro, le entrate complessive statali sono aumentate di circa 900 milioni di euro rispetto al 2017, e tale aumento risulterà, secondo le analisi disponibili, crescente nei prossimi anni. I due fondi istituiti dal presente articolo, peraltro, saranno alimentati dalle quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, solo nel caso in cui tali proventi non siano in grado di soddisfare le finalità dei fondi, per la residua copertura si utilizzeranno le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.<sup>11</sup>

Si sottolinea che le previsioni dell'andamento dei prezzi delle quote, anche in funzione della misura che la Commissione Europea può adottare per regolarne il prezzo, indicano un costante aumento nei prossimi anni e quindi un gettito comunque crescente, anche in presenza della quota da destinare al Fondo di compensazione.



ARTICOLO 14 – ILVA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALL'ART. 47 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

La disposizione interviene su alcuni profili della disciplina delle forme di accesso e delle modalità di erogazione delle risorse del "Fondo salva-opere" Istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allo scopo di evitare l'aggravarsi della crisi di liquidità delle imprese beneficiarie.

In particolare, mediante la lettera a), si effettua un intervento sul comma 1-bis, quarto periodo, dell'indicata previsione normativa, che si sostanzia nella sostituzione delle parole "di lavori" con quelle di "subfornitori, subappaltatori, subaffidatari". In questa parte non si va, sostanzialmente, a modificare l'ambito applicativo della disposizione sul piano soggettivo ma soltanto a chiarire lo stesso, onde evitare – di qui la necessità ed urgenza – che vengano esclusi dall'accesso alle risorse del Fondo soggetti come i fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale per i quali si pongono le medesime esigenze di tutela che riguardano gli altri soggetti beneficiari delle risorse.

La lettera b) della norma opera, poi, un intervento sul comma 1-ter, quinto periodo, del medesimo articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede la sostituzione, nella prospettiva di chiarire la portata della medesima disposizione, allo scopo di evitare incertezze nella fase applicativa e quindi ritardi nell'erogazione delle risorse necessarie per scongiurare l'imminente crisi di alcune delle imprese beneficiarie, delle parole "del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale" con quelle "dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale".

La lettera c) inserisce alcuni periodi al comma 1-ter dello stesso articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Più in particolare, il primo periodo chiarisce – in armonia con l'inopponibilità della certificazione dei crediti operata dal Fondo salva-opere nella procedura concorsuale a carico del committente o del contraente generale, ossia nei rapporti tra privati – che le eventuali controversie pendenti sulla spettanza dei crediti per i quali sono previste le risorse del Fondo tra i beneficiari delle stesse e l'appaltatore, il contraente generale ovvero l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo.

Il secondo periodo introdotto dalla lettera c) nell'ambito dell'art. 1-ter subordina l'erogazione delle risorse a carico del "Fondo salva-opere", nel rispetto della normativa vigente, alla verifica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc e pertanto all'acquisizione del medesimo Documento attraverso il sistema automatizzato "Durc on line", introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in combinato disposto con il comma 3, della medesima disposizione, in caso di esito irregolare, è attivato l'intervento sostitutivo del Ministero fino alla concorrenza dell'importo dell'irregolarità contributiva accertata.

11.



Il terzo periodo della medesima lettera c) dell'art. 15 del decreto disciplina l'ipotesi nella quale, prima dell'erogazione delle risorse del Fondo al beneficiario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48 bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; anche in questa ipotesi è previsto, in caso di accertamento di irregolarità, l'intervento sostitutivo.

In sostanza, solo al termine dei procedimenti di verifica di cui al secondo ed al terzo periodo della lettera c), l'eventuale somma residua potrà essere in concreto erogata, entro i limiti della capienza del Fondo, al richiedente beneficiario.

In via alternativa, è fatta peraltro salva la possibilità del beneficiario delle risorse del Fondo di regolarizzare la propria posizione contributiva e previdenziale accedendo a forme di pagamento con modalità rateale ovvero di definizione agevolata previste dalle vigenti disposizioni normative. Ne deriva che la conseguente regolarità della documentazione contributiva e fiscale consentirà al beneficiario di accedere alle risorse del Fondo anche ove, ad esempio, abbia presentato istanza di regolarizzazione del DURC mediante il pagamento della prima rata, accettato il piano di ammortamento da parte dell'Istituto. In deroga ad eventuali previsioni normative in senso contrario, per l'ipotesi nella quale il beneficiario opti per la rateazione o la definizione agevolata, restano impregiudicate le azioni giurisdizionali che gli stessi avessero già incardinato nei confronti dell'Erario, ovvero di enti assicurativi e previdenziali.

Sotto il profilo degli effetti finanziari non si ravvedono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'erogazione, anche rispetto all'intervento sostitutivo, delle somme nei limiti della capienza del Fondo istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO  
3 SET. 2019  
Il Segretario Generale dello Stato  
*[Firma]*



## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la

tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019.*

### **Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonché disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

#### Capo I

#### TUTELA DEL LAVORO

##### Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. »;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. *(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)*. - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

2. La misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia. »;

c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

« CAPO V-bis

#### TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 47-bis. *(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)*. - 1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e

con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.

2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

*Art. 47-ter. (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).* - 1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

3. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

*Art. 47-quater. (Osservatorio).* - 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente ».

2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera *c*), si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

*(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese ».

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di

euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 4.

*(Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)*

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

Art. 5.

*(Misure urgenti in materia di personale INPS)*

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « e nei limiti della dotazione organica dell'INPS » sono aggiunte le seguenti: « , come rideterminata ai sensi del presente comma »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità. ».

Art. 6.

*(Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)*

1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole « 31 ottobre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

Art. 7.

*(Disposizioni urgenti in materia di ISEE)*

1. L'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Art. 4-*sexies* (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze." ».

Art. 8.

*(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

Capo II

CRISI AZIENDALI

Art. 9.

*(Aree di crisi industriale complessa  
Regioni Sardegna e Sicilia)*

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

« Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 è inserito il seguente:

« 282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Art. 10.

*(Area di crisi industriale complessa Isernia)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, si applicano, altresì, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

*(Esonero dal contributo addizionale)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *I-bis.* Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

- a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
- b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 12.

*(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)*

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un

massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 13.

*(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ».

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva UE/2018/410. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

Art. 14.

*(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole « di lavori » sono sostituite dalle seguenti: « , sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari »;

b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole « del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale » sono sostituite dalle seguenti: « dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale »;

c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. ».

Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addì 3 settembre 2019.

MATTARELLA

*Conte, Presidente del Consiglio dei ministri*

*Di Maio, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

*Tria, Ministro dell'economia e delle finanze*

*Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli: Bonafede*

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1476  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 2 \(ant.\)](#)

26 settembre 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo) e 11<sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.3.2.1.1. 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 26/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019  
2<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
[GIROTTO](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza e il  
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1476\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti  
per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali  
(Esame e rinvio)**

Il presidente delle Commissioni riunite [GIROTTO](#) (M5S), in qualità di relatore, introduce il provvedimento, recante un complesso di interventi in materia di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di risoluzione di crisi aziendali. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), concerne l'ambito di applicazione della norma, che assoggetta alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato anche determinati rapporti di collaborazione. Questi ultimi, in base alla norma vigente, sono costituiti dai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La novella specifica che la norma in esame si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. La successiva lettera *b*) riduce per i soggetti iscritti alla cosiddetta "Gestione separata INPS" il requisito di contribuzione per l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale. La lettera *c*) introduce una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di soggetti impiegati nelle consegne di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme digitali. Per i lavoratori in esame, si introducono i principi che il loro corrispettivo non debba essere determinato in misura prevalente in base alle consegne e che il corrispettivo orario sia riconosciuto solo qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si prevede inoltre l'applicazione

dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'articolo 2 riduce il requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL. Tale trattamento è relativo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di partita IVA. L'articolo 3 reca la quantificazione e le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 2, mentre l'articolo 4 modifica la disciplina sull'impiego di uno stanziamento già vigente, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo ad ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi SpA. Con l'articolo 5 si incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, mentre l'articolo 6 posticipa dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il limite temporale per le possibili proroghe delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. L'articolo 7 modifica la disciplina sull'aggiornamento dei dati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell'ISEE. L'articolo 8 consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia alimentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. L'articolo 9 assegna ulteriori risorse alla regione Sardegna e alla Regione Siciliana per la prosecuzione, nel 2019, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga o di mobilità in deroga, riconosciuti ai lavoratori occupati o già occupati in aree di crisi industriale complessa. Quest'ultimo è stabilito entro un limite pari a 3,5 milioni di euro per la regione Sardegna ed a 30 milioni per la Regione Siciliana. L'articolo 10 consente, nel limite di spesa di un milione di euro per il 2019, l'applicazione delle menzionate norme sui trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. L'articolo 11 prevede l'esonero in favore delle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale. Il beneficio è riconosciuto qualora le imprese suddette abbiano un organico superiore alle 4.000 unità nonché unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e a condizione che le stesse imprese abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedano, nell'anno 2019, la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi. L'articolo 12 introduce norme per il potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, per il monitoraggio delle politiche per contrastare il declino dell'apparato produttivo. Con il comma 1 dell'articolo 13 si destina una quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro. Il comma 2 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. L'articolo 14 interviene sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. Con l'articolo in esame si specifica che l'esonero da responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato riguarda le condotte connesse all'attuazione del Piano ambientale - e non più dell'autorizzazione integrata ambientale - e che tali condotte non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma anche perché costituiscono adempimento dei doveri imposti dal Piano ambientale. Si mantiene inoltre il termine del 6 settembre 2019 per l'operatività dell'esimente relativa alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari e si contempla la possibilità che, nel caso in cui l'affittuario e i commissari straordinari pattuiranno termini più brevi per l'adempimento alle singole prescrizioni imposte dal Piano, anche l'esimente verrà meno anticipatamente. Inoltre, l'esonero da responsabilità penale e amministrativa, nonché da responsabilità civile, non copre le violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da ultimo, l'articolo 15

introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. Per la migliore istruttoria dei lavori delle Commissioni riunite, propone quindi che venga svolto un ciclo di audizioni, invitando i rappresentanti dei Gruppi a comunicare i soggetti da audire, entro le ore 11 di oggi, all'Ufficio di segreteria della 10<sup>a</sup> Commissione. Le audizioni potranno svolgersi nelle giornate di martedì 1<sup>o</sup> ottobre e, se fosse necessario, nella mattinata di mercoledì 2 ottobre. Concluso il ciclo delle audizioni, nella medesima giornata di mercoledì 2 ottobre, potrà iniziare la discussione generale, convenendo sin d'ora di fissare, per giovedì 3 ottobre alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno e prevedendo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, al più tardi, nella stessa giornata del 3 ottobre. Nella settimana successiva si procederebbe quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1476  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 193 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 74 \(ant.\)](#)

24 settembre 2019

[N. 75 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

[N. 76 \(ant.\)](#)

25 settembre 2019

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 193 (pom.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019**  
**193<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**RIVOLTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

La presidente **RIVOLTA** rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Faggi, che entra a far parte della Commissione al posto della senatrice Lunesu.

Il senatore **MARINO** (PD) preannuncia che cesserà di far parte della Commissione bilancio per diventare componente della Commissione finanze e tesoro, cogliendo l'occasione per ringraziare il Presidente, i senatori della Commissione e l'Ufficio di segreteria per il proficuo lavoro svolto in questi mesi.

La PRESIDENTE, nel manifestare a nome della Commissione il rammarico per quanto comunicato dal senatore Marino, esprime il proprio apprezzamento per il prezioso contributo assicurato dal senatore ai lavori della Commissione, in un clima di rispetto e stima reciproca.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1460) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali** (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per quanto riguarda le proposte emendative, sull'emendamento governativo x1.1, presentato in Commissione, che fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito in legge, in materia di *golden power*, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata che correda la proposta, fa presente che non vi sono osservazioni da

formulare.

Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme al relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti e approvata.

**(1460) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali** (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito all'emendamento 1.0.100 presentato in Assemblea, che dispone l'efficacia del regime di esenzione dal pagamento dell'IVA per l'insegnamento delle lezioni di guida per tutte le operazioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, segnala profili di incompatibilità con la normativa europea, con possibili conseguenze negative di gettito. Concorda peraltro con l'esigenza di affrontare la questione, che rischia di avere un pesante impatto sulla categoria, in un prossimo provvedimento.

Non ha, invece, osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.0.100, precisando come il Governo, consapevole della delicatezza della questione, si sia subito attivato per assicurare la tutela del comparto nel primo provvedimento utile, manifestando inoltre un orientamento favorevole ad accogliere un ordine del giorno sul tema.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), pur registrando con favore l'attenzione espressa su tale problematica dal Governo, richiama la necessità di trovare una soluzione concreta e attuale alla questione: chiede pertanto che venga espresso sull'emendamento in discussione, al massimo, un parere di semplice contrarietà, anche considerato che è stata rilevata solo la possibilità di conseguenze negative.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel rimettersi alla Presidenza e al relatore per la formulazione della proposta di parere, pur concordando sul fatto che la problematica debba trovare quanto prima una soluzione, ritiene che l'emendamento in discussione, presentando il rischio di un impatto negativo sugli equilibri di finanza pubblica, non sia idoneo ad affrontare adeguatamente la questione.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) evidenzia che le criticità di carattere finanziario, per i profili di riduzione del gettito, comportano inevitabilmente una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.100, pur ribadendo che le questioni ivi trattate sono meritevoli di essere valutate in un quadro più sistematico.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo."

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.100. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, non tanto in relazione al testo del provvedimento, ma principalmente sulla valutazione dell'emendamento 1.0.100, che non lascia alcun margine per una mediazione da svolgere in sede referente e appare comunque sproporzionata rispetto ai rilievi sollevati.

Il sottosegretario Laura CASTELLI precisa come la proposta non lasci in realtà spazio a valutazioni diverse, non recando alcuna copertura per la diminuzione del gettito.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) replica che, in realtà, i rilievi sollevati in merito alla proposta attengono principalmente alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, più che a criticità di carattere prettamente finanziario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(787-A) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, dal momento che la Commissione di merito ha recepito le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, l'espressione di un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), pur prendendo atto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito operativo del provvedimento, operata in sede referente, sottolinea come l'intervento in discussione sia foriero di complicazioni per il sistema aeroportuale, con possibili sperequazioni tra soggetti pubblici e privati. Osserva inoltre che, in presenza di società con azionariato misto, i costi derivanti dal provvedimento andranno indirettamente a gravare anche sui soggetti pubblici. Dichiarando pertanto il voto contrario del Gruppo di appartenenza sia per ragioni di merito che per esigenze di finanza pubblica.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel far presente di aver seguito il provvedimento quale componente della 8ª Commissione, segnala come siano stati accolti, in sede referente, diversi emendamenti proposti dal proprio Gruppo, che hanno recato significativi miglioramenti al testo, e pertanto preannuncia un voto di astensione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo, in relazione alle scelte fatte dalla maggioranza, osserva che le questioni sollevate dal senatore Pichetto Fratin, pur attenendo soprattutto a profili di merito, appaiono degne di considerazione, e andranno affrontate in futuro in modo più concreto ed efficace, al fine di raggiungere un obiettivo che appare ampiamente condiviso.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), facendo proprie le considerazioni di merito espresse dal senatore Pichetto Fratin, non rilevando criticità di carattere finanziario, dichiara il proprio voto di

astensione.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nell'esprimere un convinto sostegno all'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, concorda nel merito con l'opportunità di ampliare, eventualmente nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la portata dell'intervento, in modo da dare organicità e concretezza alle misure adottate.

Annuncia quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere.

La rappresentante del GOVERNO, nel segnalare che già molte società partecipate hanno previsto nei propri piani industriali la sostituzione degli automezzi al fine di ridurre le emissioni di gas, e molti enti territoriali hanno disposto forme di incentivo per favorire tale passaggio, precisa come il provvedimento in esame si limiti, essenzialmente, a richiedere alle società di gestione di fare un quadro aggiornato della situazione, dando impulso al processo di cambiamento anche nei confronti dei soggetti che ancora non si siano attivati di propria iniziativa.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(867-A) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere di semplice contrarietà limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, inserita a seguito dell'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 1.11 (testo 2), sostanzialmente corrispondente, per i profili di spettanza di questa Commissione, alla proposta base 1.11, su cui era stato espresso un parere di contrarietà semplice. Per il resto, non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), richiamandosi a quanto già espresso in sede di parere alla Commissione di merito, sottolinea come l'intervento, meritevole di essere condiviso, ponga comunque un problema di adeguatezza del finanziamento, che più in generale richiede una maggiore attenzione del Governo alla sostenibilità finanziaria del settore sanitario, da porre auspicabilmente tra le priorità della prossima manovra.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà, limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, e parere non ostativo sulla parte restante del provvedimento."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene messa in votazione e approvata.

**(964-A) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel richiamare le premesse al parere già espresso alla

Commissione di merito, propone, per quanto di competenza, l'approvazione di un parere di nulla osta, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha recepito la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 2 aprile finalizzata a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso conforme alla relatrice.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra pertanto la seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che dal testo della Relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo; tale provvedimento costituisce l'attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal Ministero degli esteri a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670; dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia, oltre alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177. Per l'anno 2019, inoltre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un contributo di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto Nazionale del Restauro, appurato che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all'intero biennio 2018-2019; preso atto del recepimento da parte della Commissione Affari esteri della condizione posta dalla Commissione bilancio, al fine di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali***  
(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 6, recante proroga del termine delle convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019, andrebbero chiarite le ragioni per cui gli oneri correlati a tale proroga, di cui si chiede di indicare l'esatto ammontare, possano essere coperti dallo stanziamento annuale, previsto in relazione al termine originario, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Con riguardo all'articolo 8, ai sensi del quale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è alimentato anche dai versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, rileva che occorre valutare se dalla deducibilità di tali versamenti a titolo di liberalità possano derivare effetti negativi sul gettito fiscale.

In relazione all'articolo 11, recante l'esonero dal contributo addizionale per le imprese del settore della produzione di elettrodomestici rispondenti a determinati requisiti, e all'articolo 12, che dispone il potenziamento della struttura per le crisi d'impresa presso il MISE, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dei rispettivi oneri e dell'assenza di pregiudizi su impegni già programmati, con particolare riguardo alle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, non riassegnate ai pertinenti programmi e definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. Con specifico riferimento alla copertura finanziaria di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 11, occorre valutare se sostituire, all'utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita

dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 150 del 2015, la riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

In merito all'articolo 13, che prevede l'istituzione di due fondi, uno per la transizione energetica nel settore industriale e l'altro per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate le centrali a carbone, alimentati con una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, chiede rassicurazioni sugli effetti finanziari della previsione rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Quest'ultima previsione, infatti, stabilisce che una quota dei proventi delle aste, una volta effettuati i rimborsi dei crediti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 72 del 2010, sia riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato: occorre avere garanzie che il finanziamento dei fondi di nuova istituzione non vada ad incidere su tale quota, con effetti negativi sul debito pubblico e sui relativi interessi. A tal fine, occorre valutare l'inserimento, al capoverso 6-*bis*, dopo le parole: "dei proventi derivanti dalle aste", delle seguenti: "di cui al comma 6". Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di dare risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La presidente [RIVOLTA](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 25 settembre 2019, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **1.4.2.2. 13<sup>^</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

## 1.4.2.2.1. 13<sup>a</sup>(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 74 (ant.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019**  
**74<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, si è convenuto di rinviare la complessiva organizzazione dei lavori della Commissione ad un successivo Ufficio di Presidenza, da convocarsi quando sarà più chiaro il quadro generale dei lavori del Senato per le prossime settimane. Nel frattempo la Commissione potrà procedere sia con l'esame di atti per i quali sono previste scadenze istituzionali, sia all'audizione sulle linee programmatiche del ministro Costa sia all'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1422, recante Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - "Legge CantierAmbiente".

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1476\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**  
(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [Assuntela MESSINA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite.

Il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi in materia di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di risoluzione di crisi aziendali.

Quanto ai profili di interesse della 13a Commissione, si segnala l'articolo 13, comma 1, che destina la quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di un miliardo di euro: - nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (di cui il successivo comma 2 prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico), per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;

- per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico.

Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano i proventi delle aste delle quote di emissione di gas ad effetto serra assegnati al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano i proventi delle medesime aste assegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 dell'articolo 13 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosectori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. A uno o più decreti, adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

L'articolo 14, poi, interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente, e dei soggetti da questi delegati, dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decreto-legge interviene sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile. L'articolo in esame specifica, modificando il primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, che l'esonero da responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato (*ex* decreto legislativo n. 231 del 2001) riguarda le condotte connesse all'attuazione del Piano ambientale, e non più dell'A.I.A.. La modifica è volta a rendere omogeneo il riferimento alle condotte scriminate, che diventano quelle attuative del Piano, con l'equiparazione - operata dallo stesso primo periodo del comma 6 - dell'osservanza delle disposizioni del Piano ambientale stesso alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, che consentono di prevenire l'insorgere della responsabilità dell'ente conseguente alla commissione di un reato.

Si specifica quindi che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma, altresì, in quanto costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale. Si mantiene il termine del 6 settembre 2019 per l'operatività dell'esimente relativamente alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari. La norma prevede invece che l'esimente da responsabilità penale e amministrativa per acquirenti e affittuari (e per i soggetti da questi delegati) operi con riferimento alle condotte di esecuzione del piano «sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal piano stesso per ciascuna prescrizione». Dunque, per questi soggetti l'esimente viene prorogata alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano alle quali la condotta è riconducibile. In ogni caso, si ricorda che il Piano deve essere portato a completa attuazione entro il 23 agosto 2023.

Inoltre, la disposizione contempla la possibilità che l'esimente venga meno anticipatamente rispetto alla tempistica stabilita nel Piano ambientale, in presenza di «più brevi termini che l'affittuario o l'acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA». Infine, si esplicita che l'esonero da responsabilità penale e amministrativa, nonché da responsabilità civile, non copre le violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Andrea Spaterna a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (n. 34)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) fa preliminarmente presente che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, i Presidenti degli Enti parco nazionali sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Sulle proposte di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali la commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere per effetto di quanto previsto dalla legge n. 14 del 1978. Si rammenta al riguardo che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla medesima legge n. 14. Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

La Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere in merito a quattro proposte di nomina. Si tratta in particolare della proposta di nomina del Prof. Andrea Spaterna a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, del dottor Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella, del signor Luca Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nonché del professor Giovanni Cannata a Presidente dell'Ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise.

Illustra pertanto brevemente il *curriculum* del candidato, professor Andrea Spaterna, a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, nominativo sul quale è stata acquisita la formale intesa da parte delle Regioni Marche e Umbria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Lucio Zazzara a Presidente dell'Ente parco nazionale della Majella (n. 35)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) dà conto brevemente del *curriculum* del candidato, dottor Lucio Zazzara, a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella, nominativo sul quale è stata acquisita la formale intesa da parte della Regione Abruzzo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di nomina di Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (n. 36)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) dà conto brevemente del *curriculum* del candidato, signor Luca Santini, a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,

nominativo sul quale è stata acquisita la formale intesa da parte delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Giovanni Cannata a Presidente dell'Ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (n. 37)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) dà conto brevemente del *curriculum* del candidato, professor Giovanni Cannata, a presidente dell'Ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, nominativo sul quale è stata acquisita la formale intesa da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI NOMINA N. 34, 35, 36 E 37*

Il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), propone che la Commissione proceda all'audizione dei candidati proposti dal Governo.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - relatore sulle proposte di nomina n. 34, 35, 36 e 37 - ritiene che la proposta del senatore Bruzzone sia senz'altro condivisibile.

La presidente [MORONESE](#) - nel rinviare la decisione sul punto alla seduta pomeridiana di oggi - rileva che il mancato svolgimento delle audizioni, in relazione alle proposte di nomina pervenute prima della pausa estiva, era stato determinato essenzialmente dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per il lavoro della Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

## 1.4.2.2.2. 13<sup>a</sup>(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 75 (pom.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019**  
**75<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI  
NOMINA N. 34, 35, 36 E 37*

La presidente [MORONESE](#) - richiamando quanto emerso nella seduta antimeridiana e d'intesa con il senatore Ferrazzi, relatore sulle proposte di nomina n. 34, 35, 36 e 37 - propone che i candidati alla Presidenza degli enti parco di cui ai predetti atti del Governo vengano auditi dalla Commissione nella giornata di martedì 1° ottobre.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta della Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1476\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**  
(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) formula una valutazione positiva sull'insieme del provvedimento d'urgenza in esame, che interviene su situazioni di crisi industriale rispetto alle quali appare indifferibile un intervento normativo. Limitatamente al solo articolo 14 ribadisce, però, le considerazioni critiche che già in passato vennero sollevate dal Movimento 5 Stelle, rispetto ad una previsione normativa costruita sul modello della scriminante di cui all'articolo 51 del Codice penale. E' innegabile, infatti, che una simile scelta costituisce una sorta di ammissione preventiva da parte dello Stato circa i caratteri delle attività che verranno poste in essere. Fermo restando ciò, è peraltro consapevole che, arrivati al punto in cui si è oggi, non si può che proseguire sulla strada intrapresa augurandosi che la scadenza prevista per il 2023 non venga ulteriormente prorogata.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) si sofferma innanzitutto sulle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge in conversione, evidenziando come le stesse, laddove sostituiscono il riferimento all'A.I.A. con quello relativo al Piano ambientale, non abbiano in realtà alcuna sostanziale portata innovativa, mentre rimangono tutte le perplessità rispetto alla circostanza che un Piano ambientale dovrebbe poter essere attuato senza nessuna violazione di legge.

In merito invece all'articolo 13, il senatore Martelli, da un lato, si esprime criticamente relativamente al fatto che i proventi delle aste delle quote di emissione di gas ad effetto serra non sono utilizzati integralmente per le finalità di riconversione del sistema energetico che dovrebbero essere proprie degli stessi e, dall'altro, evidenzia come molte delle situazioni relative alla chiusura di centrali a carbone prese in considerazione dalle disposizioni in esame non appaiano caratterizzate da situazione di crisi occupazionale. In altri termini ritiene che, se la finalità dell'intervento è quella di favorire il passaggio delle centrali in questione dal carbone al gas, questo dovrebbe essere riconosciuto apertamente.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) non comprende le perplessità sollevate dal senatore Martelli in riferimento all'articolo 13, sottolineando in proposito come sia incontestabile che il gas costituisca l'unica forma concretamente utilizzabile di approvvigionamento energetico che può consentire, in progresso di tempo, la transizione ad un sistema fondato sulle fonti rinnovabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.4.2.2.3. 13<sup>a</sup>(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 76 (ant.) del 25/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019**  
**76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**  
(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice **GALLONE** (*FI-BP*) si sofferma in primo luogo sulle problematiche sottese all'articolo 14 del decreto-legge in conversione, stigmatizzando la vera e propria marcia indietro del Governo e, soprattutto, del Movimento 5 Stelle sulla questione dell'ILVA.

Più in generale coglie l'occasione per sottolineare l'urgenza di affrontare le problematiche in materia ambientale con un approccio realmente fattivo e non limitandosi alla mera propaganda, senza affrontare in concreto questioni il carattere emergenziale delle quali è ormai sotto gli occhi di tutti. Di ciò è un esempio emblematico la vicenda dell'*End of Waste* che, dopo circa un anno e mezzo, non ha ancora trovato una sua soluzione definitiva, soluzione definitiva che sembrerebbe non essere stata elaborata neanche in sede di predisposizione del cosiddetto "decreto-legge clima" oggetto dell'attenzione dei mezzi di comunicazione negli ultimi giorni.

Il senatore **ARRIGONI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea innanzitutto l'importanza dell'intervento relativo alla questione dell'ILVA contenuto nell'articolo 14 del decreto-legge, rilevando come si sia trattato di una tematica divisiva all'interno della precedente maggioranza di Governo e ricordando le difficoltà incontrate nell'introduzione della norma in materia di esonero della responsabilità penale nel cosiddetto "decreto-legge crescita".

Esprime poi una valutazione senz'altro positiva in merito all'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", al quale viene destinata una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas ad effetto serra, fino a cento milioni per il 2020 e fino a 150 milioni a decorrere dal 2021. Queste risorse verranno poi destinate alle

imprese al fine di compensare i costi indiretti che le stesse sostengono in conseguenza del trasferimento in bolletta del costo delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>. Viene così introdotto in Italia un meccanismo presente già in altri paesi europei, ponendo rimedio ad una situazione che determinava un evidente svantaggio competitivo per le imprese italiane.

Da ultimo il senatore Arrigoni richiama anch'egli l'attenzione sulle problematiche relative alla cosiddetta *End of Waste*, da un lato, evidenziando la necessità di portare a termine quanto prima il percorso già iniziato con gli interventi in materia contenuti nel "decreto-legge sblocca cantieri" e nell'ultima legge di delegazione europea e, dall'altro, ribadendo la posizione della sua parte politica favorevole affinché le valutazioni caso per caso in ordine alla cessazione di qualifica di rifiuto vengano attribuite alla competenza delle Regioni.

La presidente [MORONESE](#) dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica la relatrice [Assuntela MESSINA](#) (PD) la quale evidenzia come il clima di costruttiva collaborazione nel quale ha, fino ad oggi, lavorato la Commissione ambiente costituisca senz'altro un presupposto essenziale per operare nella prospettiva alla quale ha fatto riferimento la senatrice Gallone, nella certezza che questo clima continuerà ad improntare i lavori della Commissione medesima in futuro.

Nel soffermarsi quindi sulle problematiche concernenti la vicenda dell'ILVA di Taranto - sulle quali è stata richiamata l'attenzione in più interventi - sottolinea in particolare la complessità delle stesse proprio per la confluenza di profili attinenti a diversi beni costituzionalmente rilevanti e, da questo punto di vista, ritiene significativa l'introduzione nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 dell'ultimo periodo il quale prevede espressamente che "in ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi alle ore 12 di venerdì 27 settembre 2019 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tener conto ai fini della redazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

